



COPIA

COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

*Medaglia d'Oro al Merito Civile***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 35 DEL 29.06.2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2021 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE -

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 18.10, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, come disposto con decreto del Sindaco n. 12 del 13.11.2020, convocato in sessione ORDINARIA, con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti/assenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>
1 - AMIDEI LISA	P		8 - SOSTEGNI SARA	P	
2 - FALASCA FABRIZIO	P		9 - TONARELLI JACOPO	P	
3 - BENEFORTI SANDRO	P		10 - PAPA ANDREA	A	X
4 - GAGLIARDI AZZURRA	P		11 - PIERI STEFANO	A	X
5 - SQUITTIERI RITA	P		12 - BARTOLOMEO MASSIMO	P	
6 - MONTI SIMONE	P		13 - VACCHIO ALFONSO	P	
7 - MAGRINI SANDRO	P				

Totale Presenti n. 11 - Totale Assenti n. 2

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente Sig. AMIDEI LISA, invita i convenuti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. CUCINOTTA SIMONE, incaricato alla redazione del verbale. In particolare il Segretario generale attesta che:

- è stato utilizzato il sistema di videoconferenza GotoMeeting, attivo sia in video che in audio per tutta la durata della seduta;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- i componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Segretario generale, si sono collegati con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l'intera durata della seduta;
- i componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;
- le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all'ordine del giorno della seduta sono stati messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento;
- la votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario generale, tramite appello nominale.

La videoconferenza, per esigenze informatiche, non è stata trasmessa in diretta; sul sito del Comune è disponibile la registrazione della seduta.

Omissis

(il dibattito intervenuto in merito all'argomento in oggetto è integralmente riportato nel verbale della seduta)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 112 in data 22.06.2021 redatta dal Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, unita al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI (cit. Allegato "A");

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTI l'art. 49, comma 1, e l'art. 147-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ed unito quale Allegato "B";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato "C";

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 29.06.2021 ed unito quale Allegato "D";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014;

VISTO, in ultimo e nel suo complesso, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con n. 10 voti favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto (Bartolomeo), resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione n. 112 in data , redatta dal Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- 2) **DI DARE ATTO** che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza giuridico-amministrativa, da parte del Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI (Allegato "B") e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato "C");
- 3) **DI DARE ATTO** altresì che é stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 29.06.2021 (Allegato "D");
- 4) **DI INCARICARE** il Responsabile del AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, dell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente deliberato;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

5) DI DARE ATTO che il presente deliberato:

- verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, con n. 10 voti favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto (Bartolomeo), resi in forma palese per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ALLEGATO " A " ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 29.06.2021

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 112 DEL 22.06.2021

Si sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera per la sua adozione

Il Responsabile di Area
F.to MICHELA BINI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2021 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che "gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;

VISTO, inoltre, l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile....*";

VISTO il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

PRESO ATTO che con l'art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO il Regolamento della TARI vigente approvato con Delibera CC. 25 del 28.05.2021;

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTI i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DATO ATTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) vengono determinate dal Comune in relazione al suddetto Piano Finanziario;
- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti e "non domestiche";

RILEVATO che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICORDATO che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Larciano è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "*Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali*" al costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.;

VISTA la Delibera CC 62 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa che assumerà la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa", delle Società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl;

VISTA la nota, prot.1350 del 10.03.2017, con la quale Publiambiente Spa ci ha comunicato l'avvenuta esecuzione di fusione per incorporazione di ASM Spa, Publiambiente Spa e CIS Srl in Quadrifoglio Spa che ha contestualmente assunta la denominazione di Alia Servizi Ambientali Spa la quale subentra, a decorrere dal 13 Marzo 2017 senza soluzione di continuità ed a pieno titolo in tutto il patrimonio attivo e passivo nonché in tutte le ragioni, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni, così come in tutto gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura di tutte le società incorporate alla scadenze e condizioni originariamente previste;

CONSIDERATO che con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATE la deliberazione di ARERA n. 443/2019/RIF del 31 ottobre 2019 recante oggetto: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" (cosiddetto Metodo Tariffario Rifiuti,



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

M.T.R.), e successiva Deliberazione n.57/2020/R/RIF del 3/3/2020, recante oggetto: *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”* che modifica a decorrere dall'anno 2020 il metodo di calcolo delle tariffe TARI;

PRECISATO che tale metodo:

- è fondato su costi storicizzati, e non più sui costi pre-consuntivi dell'anno precedente oppure su costi previsionali dell'anno di riferimento;
- impone una diversa elaborazione del Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani (P.E.F. TARI.) questo è redatto fissando un limite sia alla riclassificazione dei costi ammissibili sia all'incremento delle tariffe, individuando quindi solo i cosiddetti “costi efficienti ammessi al riconoscimento tariffario”;
- conferma l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n.158/1999;
- in particolare, l'art. 6 di disciplina della procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, rimettendo all'Autorità il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni
- e l'art. 8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, sulla base del piano finanziario approvato, il Comune determina la tariffa, ed il raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 del predetto decreto;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 30.07.2020 che ha confermato, per l'anno 2020, le tariffe deliberate per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020 stante l'assenza, a quella data, del PEF 2020 redatto dall'Autorità di Ambito secondo il nuovo metodo MTR definito da ARERA con deliberazione n.493/2020, e, conseguentemente, delle tariffe TARI 2020;

VISTA la Delibera ad oggetto *“Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2021. Presa d'atto”* prevista all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in questa stessa seduta, con la quale si è preso atto dell'Approvazione del PEF 2021 da parte dell'Assemblea ATO;

RILEVATO che il PEF 2021 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a carico del Comune di Larciano, da riconoscere in tariffa, un importo di € 1.284.469, (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 pari ad € 24.581,00);

DATO ATTO che all'interno del PEF 2021 è presente la componente a conguaglio di cui all'art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, pari ad euro 12.821,00 e corrispondente ad 1/3 della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

ATTESO che occorre procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il paese nel suo



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

VISTO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell'anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza epidemiologica;

VISTI, tra gli altri i seguenti provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica:

- il d.P.C.M. 24 ottobre 2020 emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

1. la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
2. la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
3. la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
4. la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
5. la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
6. la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
7. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate zona "rossa";
8. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
9. la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate zona "gialla" e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate zona "rossa";
10. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
11. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
12. il divieto, nelle zone classificate zona "rossa", di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- il d.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. La regione Toscana, in questo periodo, è stata classificata in zona "arancione";



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 con cui sono state previste disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;
- considerato che per i giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato caratterizzato dallo scenario previsto per le zone "rosse";

VISTI i d.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21 del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i Comuni della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;

RICHIAMATE le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile 2021;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone "rosse" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2;

PRESO ATTO che per la seconda ondata di diffusione della pandemia occorsa nell'autunno 2020 non sono state dettate linee guida per definire e gestire riduzioni tariffarie per le categorie economiche sottoposte a chiusure forzate o a limitazioni nell'esercizio della propria attività;

RICHIAMATO il comma 660, art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

PRESO ATTO della necessità di intervenire a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 con cui è stato istituito presso il Ministero dell'Interno il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;

TENUTO CONTO che la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con pubblicazione di alcune FAQ sul proprio portale nella sezione Pareggio di Bilancio, ha ritenuto possibile (FAQ n. 36) l'utilizzo del predetto fondo per finanziare anche l'eventuale conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTI i commi 822 e 823 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

DATO ATTO che le risorse assegnate con detto il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020, dove è presente l'importo di € 119.623,35 derivante dai contributi di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati ai fini Tari e non interamente utilizzati come da tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 e come risultante da certificazione trasmessa alla RGS;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede: *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."*

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Larciano la somma di € 92.586,00;

CONSIDERATO che la volontà di questa Amministrazione è quella di fornire un rilevante sostegno alla attività economiche penalizzate dalla suddetta situazione emergenziale, destinando le risorse a disposizione come segue:



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- ✓ € 12.821,00 a copertura della componente a conguaglio di cui all'art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, corrispondente ad 1/3 della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, utilizzando le risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati ai fini Tari e non interamente utilizzati come da tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;
- ✓ € 169.388,35 di cui € 92.586,00 di risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (secondo l'importo ad oggi stimato) e € 76.802,35 utilizzando le risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati ai fini Tari e non interamente utilizzati come da tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, per agevolazioni da riconoscere alle utenze non domestiche;
- ✓ € 30.000,00 utilizzando le risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati ai fini Tari e non interamente utilizzati come da tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, per agevolazioni da riconoscere con apposito bando a utenze domestiche;

RITENUTO intervenire a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, concedendo riduzioni tariffarie, a valere sia sulla quota fissa che variabile della tariffa, di cui alla allegata tabella "A4" parte integrante e sostanziale del seguente atto, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei provvedimenti nazionali, ordinanze ministeriali e regionali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale, a condizione che abbiano registrato una riduzione del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 di almeno il 20% a dimostrazione dell'incidenza di dette limitazioni sull'attività produttiva;

ACCERTATO che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche di cui alla tabella "A4" rispondono al quadro normativo esistente previsto per il corrente anno 2021, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *"attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività"*, anche *"in misura superiore alle risorse assegnate"*, evitando *"in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"*, e sono pertanto conformi al percorso applicativo prefigurato dal comma 660, art.1 della Legge n. 147/2013;

PRECISATO che, a seguito di stima effettuata dal soggetto gestore, Alia Spa, l'importo massimo dalla concessione delle dette agevolazioni TARI di cui sopra, ammonta ad €181.141,76 qualora tutte le utenze ne facessero richiesta;

RITENUTO che tali somme rientrino nei limiti delle risorse precedentemente indicate e messe a disposizione in quanto determinate ipotizzando che tutte le utenze abbiano diritto a tale beneficio;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PRECISATO che i detti importi trovano copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2021-2023 nei capitoli n. 263400/3 denominato "agevolazioni su tariffa tari utenze non domestiche emergenza sanitari (fin. da fondo art 6 dl 73/2021-E cap 126/2)" e n.263400/3 denominato "agevolazioni su tariffa tari utenze non domestiche emergenza sanitari (fin. da avanzo fondo funzioni fondamentali tari 2020) i cui stanziamenti saranno adeguati con idonea variazione di bilancio prevista all'ordine del giorno di questa stessa seduta del Consiglio Comunale;

PRECISATO che con la medesima variazione di bilancio prevista all'ordine del giorno di questa stessa seduta del Consiglio Comunale verranno adeguati i capitoli di entrata e spesa relativi al gettito Tari, al costo del servizio ed al relativo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;

RITENUTO prevedere la compilazione da parte di tutti i contribuenti interessati dalle riduzioni tariffarie di una autocertificazione attestante la ricorrenza delle condizioni previste ai fini della spettanza del beneficio (riduzione del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 di almeno il 20%) entro il 20/10/2021;

RITENUTO altresì dover stabilire le scadenze per il pagamento degli acconti della TARI per il 2021:

- prima rata pari al 20% dell'importo annuo totale dovuto con scadenza 31 Luglio 2021 per le utenze non domestiche;
- prima rata pari al 50% dell'importo annuo totale dovuto con scadenza 31 Luglio 2021 per le utenze domestiche;
- seconda rata di conguaglio per tutte le utenze con scadenza al 3 dicembre 2021 determinata tenendo conto delle riduzioni COVID spettanti;

ATTESO che per l'Anno 2021 si intende riconoscere una riduzione del 10% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa per le abitazioni e relative pertinenze (così come definite dall'art. 817 del Codice Civile) tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

VISTO l'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater del D.L. 201/2011, così come modificati dall'art 15bis del DL 34/2019 secondo cui "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.[...];

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 e n. 15 del 30/03/2021 con le quali sono stati approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione per l'anno 2021-2023 comprensivo dei suoi allegati;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 52 del 20/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi interessato;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** e fare proprie tutte le premesse del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per il 2021, quali risultano indicate nel prospetto che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera A formandone parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

3. **DI APPROVARE** l'allegato "A4" al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, in cui sono state individuate – in base ai provvedimenti di chiusura, sospensione o restrizione dell'esercizio delle attività - le categorie economiche beneficiarie delle agevolazioni TARI per l'anno 2021 con le relative percentuali di riduzione dando atto, pena l'inapplicabilità dell'agevolazione, che sia comunque prevista la sottoscrizione di una autocertificazione entro il 20/10/2021 da parte dei contribuenti interessati e che sarà messa a disposizione nella pagina web del sito istituzionale del Comune di Larciano;
4. **DI FISSARE** le seguenti scadenze TARI 2021:
 - prima rata pari al 20% dell'importo annuo totale dovuto con scadenza 31 Luglio 2021 per le utenze non domestiche;
 - prima rata pari al 50% dell'importo annuo totale dovuto con scadenza 31 Luglio 2021 per le utenze domestiche;
 - seconda rata di conguaglio per tutte le utenze con scadenza al 3 dicembre 2021 determinata tenendo conto delle riduzioni COVID spettanti;
5. **DI STABILIRE** una riduzione del 10% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa per le abitazioni e relative pertinenze (così come definite dall'art. 817 del Codice Civile) tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare ai sensi dell'art 23, comma 1, ultimo punto del Regolamento Comunale in ultimo modificato con Delibera Consiliare 25 del 25 Maggio 2021;
6. **DI STABILIRE** che le agevolazioni per situazioni di disagio socio-economico verranno gestite dall'Ufficio servizi sociali, dietro presentazione di richiesta del contribuente;
7. **DI DARE ATTO** che le agevolazioni tariffarie TARI stabilite con il presente provvedimento trovano adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2021-2023 nei capitoli n. 263400/3 denominato "agevolazioni su tariffa tari utenze non domestiche emergenza sanitari (fin. da fondo art 6 dl 73/2021-E cap 126/2)" e n.263400/3 denominato "agevolazioni su tariffa tari utenze non domestiche emergenza sanitari (fin. da avanzo fondo funzioni fondamentali tari 2020) i cui stanziamenti saranno adeguati con idonea variazione di bilancio prevista all'ordine del giorno di questa setta seduta del Consiglio Comunale;
8. **DI DARE ATTO** che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata;
9. **DI TRASMETTERE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;
10. **DI DARE ATTO** che è stato reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, unito al presente atto quale allegato "B"- "C";
11. **DI DARE ATTO** che è stato reso il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione in merito alla manovra di storni di cui sopra, unito al presente atto quale allegato "D";



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

12. **DI PRECISARE** che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è la sottoscritta dott.ssa Bini Michela in qualità di responsabile dell'Area Finanziaria;
13. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30 giugno 2021.
14. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30 giugno 2021.

Il Resp. dell'Area Servizi Finanziari
F.to (Dott.ssa Bini Michela)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 35 DEL 29.06.2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2021 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 – GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

VISTI l'art. 49, comma 1, e l'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 4 del 28 marzo 2013;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera relativa all'oggetto e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Larciano, 22.06.2021

**IL RESPONSABILE
AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
F.TO MICHELA BINI**



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 35 DEL 29.06.2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2021 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

VISTI l'art. 49, comma 1, e l'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 4 del 28 marzo 2013;

in merito alla proposta di delibera relativa all'oggetto

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Larciano, 22.06.2021

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO (Dott.ssa Michela Bini)**



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 29.06.2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to AMIDEI LISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CUCINOTTA SIMONE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 13.07.2021 al 28.07.2021.

Larciano, 13.07.2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Cinzia Bartolomei

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Larciano, 13.07.2021

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Cinzia Bartolomei

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dal termine della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Cinzia Bartolomei



COMUNE DI LARCIANO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazza Vittorio Veneto n. 15 51036 Larciano (PT)

Tel. 0573 858143 Fax 0573 838430

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Delibera C.C. n. 62 del 10/10/2018)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 giugno 2021 avente ad oggetto: **“DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2021 CON LE RELATIVE PERCENTUALI DI RIDUZIONE.”**

Il Revisore Unico Dott. Filippo Sani, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

richiamato

- il *“Nuovo Regolamento di Contabilità”* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;

richiamato

- in particolare l'art. 67 del *“Nuovo Regolamento di Contabilità”*, come sopra specificato;

vista

- la proposta in oggetto e la documentazione prodotta;

visti

- i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

esprime

- parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Larciano, 29/06/2021

Il Revisore Unico
F.to Dott. FILIPPO SANI

RIDUZIONE COVID UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	% Rid Covid	Parte Fissa	P. Variabile	Totale	Riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	80	6.829,74	4.114,99	10.944,73	8.755,78
2	Cinematografi e teatri					
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20	40.747,64	24.615,80	65.363,44	13.072,69
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (solo impianti sportivi)	80	5.247,28	3.132,00	8.379,28	6.703,42
	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (esclusi impianti sportivi)	20	2.258,39	1.348,00	3.606,39	721,28
5	Stabilimenti balneari					
6	Esposizioni, autosaloni	50	21.393,84	12.737,73	34.131,56	17.065,78
7	Aberghi con ristorante	50	11.571,06	6.941,15	18.512,21	9.256,11
8	Aberghi senza ristorante	50	3.986,96	2.385,13	6.372,10	3.186,05
9	Casa di cura e riposo	20	265,55	159,38	424,92	84,98
10	Ospedale					
11	Uffici, agenzie	20	22.063,58	13.194,90	35.258,47	7.051,69
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	20	1.740,88	1.039,60	2.780,47	556,09
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	50	21.001,95	12.572,30	33.574,25	16.787,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	20	3.124,99	1.871,91	4.996,90	999,38
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50	747,89	449,37	1.197,26	598,63
16	Banchi di mercato beni durevoli	(*)				
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	50	4.564,98	2.730,86	7.295,84	3.647,92
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20	10.786,85	6.451,57	17.238,42	3.447,68
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20	16.100,74	9.650,25	25.750,99	5.150,20
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20	72.713,53	43.457,67	116.171,20	23.234,24
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	20	74.545,33	44.942,12	119.487,45	23.897,49
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	80	9.891,32	5.930,04	15.821,36	12.657,09
23	Marise, birrerie, amburgherie					
24	Bar, caffè, pasticceria	80	14.015,13	8.396,46	22.411,59	17.929,27
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20	13.253,22	7.942,65	21.195,87	4.239,17
26	Plurilicenze alimentari e/o miste					
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20	2.764,09	1.654,27	4.418,36	883,67
28	Supermercati di generi misti					
29	Banchi di mercato genere alimentari	(*)				
30	Discoteche, night-club					
31	Agriturismo, affittacamere, residence	20	3.805,60	2.274,44	6.080,04	1.216,01
			363.420,53	217.992,58	581.413,10	181.141,76
					%riduzione:	31,2%

(*) Pagamento TARI insieme al canone di occupazione del suolo pubblico, già sospeso per legge

Allegato A

Comune di Larciano
Tariffe TARI 2021

DOMESTICO			NON DOMESTICO						tariffa senza avvio a recupero	
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €	Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,80	1,18	44,82	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,47	4,39	1,82	1,10
2	0,94	1,60	1,29	89,65	2	Cinematografi e teatri	0,41	3,76	1,56	0,94
3	1,02	2,05	1,40	114,86	3	Automesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,45	4,19	1,74	1,05
4	1,10	2,60	1,51	145,68	4	Campetti, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,94	2,91	1,74
5	1,17	3,25	1,60	182,10	5	Stabilimenti balneari	0,50	4,61	1,94	1,15
>5	1,23	3,75	1,69	210,11	6	Esposizioni, autosaloni	0,39	3,53	1,48	0,88
					7	Alberghi con ristorante	1,20	11,10	4,63	2,78
					8	Alberghi senza ristorante	0,93	8,57	3,59	2,14
					9	Case di cura e riposo	1,03	9,51	3,96	2,38
					10	Ospedale	1,03	9,52	3,97	2,38
					11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	10,03	4,20	2,51
					12	Banche ed istituti di credito	0,60	5,46	2,29	1,37
					13	Negozi abbigliamento, calzature, moda, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	9,13	3,82	2,29
					14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,08	9,91	4,14	2,48
					15	negozi particolari quali materassi, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,75	6,96	2,90	1,74
					16	Banchi di mercato beni durevoli	1,20	11,05	4,63	2,76

Allegato A

0	- idem utenze giornaliere	2,41	13,73	9,26	3,44
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri estetista	1,01	9,32	3,90	2,33
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,80	7,36	3,08	1,84
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,96	8,88	3,71	2,22
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,46	4,21	1,76	1,05
21	Attività artigianali di produzione beni specifici.	0,54	5,00	2,07	1,25
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,59	23,87	9,96	5,97
0	- idem utenze giornaliere	5,18	29,67	19,92	7,42
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,07	28,29	11,82	7,08
24	Bar, caffè, pasticceria	1,99	18,33	7,65	4,59
0	- idem utenze giornaliere	3,98	22,78	15,31	5,70
25	Supermercato, pane e pasta, maccheroni, salumi e formaggi, generi alimentari	1,70	15,62	6,52	3,91
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,70	15,60	6,52	3,90
27	Oronotità pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,58	32,89	13,75	8,23
28	Ipermercati di generi misti	1,59	14,65	6,13	3,67
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,23	38,92	16,27	9,74
0	- idem utenze giornaliere	8,47	48,38	32,55	12,11
30	Discoteche, night-club	1,00	9,24	3,86	2,31
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,46	4,21	1,76	1,05